



## VERBALE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA (2021-2025)

Riunione del 03 Marzo 2022 ore 18.00 n. 02 (n. 01/2022)

### ORDINE DEL GIORNO:

1. News dal Consiglio dell'Ordine/CNI;
2. Quesiti in materia di sicurezza, raccolta documentale per consultazione;
3. Programma dei Corsi – Anno 2022;
4. Varie ed eventuali

### PRESENTI:

01	Baggio Alberto		20	Moro Michele	X (a distanza)
02	Baldessin Damiano	X	21	Moschini Dino	
03	Bertino Alessandro	X	22	Piccin Roberto	
04	Biscaro Enrico	X	23	Preite Angelo Maria	
05	Campagnola Davide		24	Requale Amedeo	
06	Contaldo Cristiano		25	Rosa Claudio	X
07	Curtolo Alessandro		26	Rossetto Mattia	X (a distanza)
08	Dassiè Michele		27	Rossi Marianna	
09	De Conti Luca		28	Salvalaggio Renato	
10	De Vita Marco		29	Sandre Tarcisio	X
11	Fadelli Dario		30	Sardo Giuseppe	
12	Ferretti Donato		31	Sartor Federico	X (a distanza)
13	Finetti Chiara		32	Suri Panaioli Alberto	X
14	Frazzi Enrico	X (a distanza)	33	Tarlon Stefano	X (a distanza)
15	Gardiman Leonardo		34	Tonellato Roberto	X
16	Gazzola Francesco	X	35	Vendramin Massimo	
17	Ghirardo Patrizio	X (a distanza)	36	Zamperetti Luigi	
18	Loro Achille	X (a distanza)	37	Zanette Sara	X (a distanza)
19	Lucchetta Afra Stefano				

### ULTERIORI PRESENTI:

- Ing. Gallinaro Marzia;
- 

### NOTE:

-



## VERBALE:

La riunione ha inizio alle ore 18.00. Essa è svolta presso la sede dell'Ordine, Prato della Fiera, 23. Si permette contemporaneamente a chi non potesse essere fisicamente presente il collegamento telematico mediante l'ausilio della piattaforma di meeting Zoom.

### 1. NEWS DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE/CNI

Si riporta la Circ. CNI n° 836/XIX Sess./2022 che, in merito all'emergenza epidemiologica COVID-19 (Vedi Allegato), in riferimento alle scadenze in materia di sicurezza antincendio. Per chiunque fosse interessato il contenuto è disponibile a seguire nel verbale. Si evidenzia tuttavia che le scadenze in materia di aggiornamenti RSP e CSP/CSE non sono mai mutate durante il periodo di pandemia e rimangono a tutti gli effetti le medesime, senza alcuna proroga.

### 2. QUESITI IN MATERIA DI SICUREZZA: RACCOLTA DOCUMENTALE PER CONSULTAZIONE

In relazione alle necessità di divulgare ai colleghi gli argomenti trattati e le risposte/approfondimenti effettuati, la Commissione ha l'intento di condividere con gli iscritti i quesiti pervenuti alla stessa e le risposte che essa è stata in grado di fornire, (con eventuale coinvolgimento di Enti).

L'idea di condividere i quesiti può essere svolta con un Vademecum o può essere affiancata o sostituita da meccanismi simili (ad es.: documento con FAQ, forum dedicato...).

### 3. PROGRAMMA DEI CORSI: ANNO 2022

Si riporta a seguire un elenco di proposte emerse durante il dibattito (da sviluppare eventualmente con corsi o approfondire nelle prossime riunioni):

- Corso *Le Radiazioni Ionizzanti e alcune importanti novità introdotte dal D.Lgs. 101/2020. Esposizione al Radon, alla radioattività nelle attività NORM ed alla radiazione cosmica*, docenti Dott. Saverio Cazzoli, Ing. Silvano Cazzoli, Dott. Flavio Silvestrin, previsto per la primavera 2022;
- Ing. Angelo Preite – Corso *sicurezza nelle scuole*. Si valuta la possibilità di fare dei corsi nelle scuole per sensibilizzare il tema della sicurezza, coinvolgendo i docenti per fare da tramite con gli studenti;
- Corso *Direttiva Macchine – Seconda Parte*, docente Ing. Paolo Zuccarelli, previsto per la primavera 2022;
- Corso *Safety 361°: il cambiamento permanente sistema sicurezza-ambiente virtuoso*, docente Dott. Fabio Falino, Ing. Stefano Tarlon, previsto per la primavera 2022;
- Corsi con la collaborazione della scuola edile (ad. es.: corso pratico sul montaggio dei ponteggi);
- Corso *Eurocodici e Direttiva Macchine. Quando una macchina è stabile e sicura?* In fase di discussione;
- Corso *PSC con Matrici*, da discutere in futuro (prossima seduta);
- Corso *120 ore CSP/CSE*, in fase di organizzazione di concerto con architetti e geometri da proporre



per fine estate e per l'intero periodo autunnale. Si useranno le prossime settimane per delineare argomenti da trattare e successivamente individuando i docenti adeguati a tale ruolo suddivisi nelle categorie;

- Corso *120 ore Antincendio*, non propriamente inerente la Commissione Sicurezza, ma comunque in fase di definizione (da far partire a fine 2022);
- Corso *DPI III Categoria*, si valuta la possibilità di attivare un corso pratico rivolto ai professionisti per l'uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria. La proposta sarà meglio analizzata e definita nei prossimi incontri.

#### 4. VARIE ED EVENTUALI

Rimane sempre attuale e spunto di dibattito il tema della formazione continua per Coordinatori della sicurezza. La riunione si conclude con la rilettura di un estratto della Circ. CNI n° 296/XIX Sess./2018, che viene lasciata per intero in Allegato per consultazione.

La riunione termina alle ore 19:45

I referenti

Ing. Federico Sartor

Ing. Enrico Biscaro

Ing. Angela Maria Preite

#### ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

- Convocazione Commissione Sicurezza – Giovedì 03 Marzo 2022 ore 18:00, *Prot. n. 850/ES*;
- Commissione Sicurezza (2021-2025) – Registro Presenze – Data riunione 03/03/2022;
- Circ. CNI n° 836/XIX Sess./2022;
- Circ. CNI n° 296/XIX Sess./2018.

Treviso, 21/02/2022

Gentile Collega,  
sei invitato a partecipare alla Commissione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che si terrà il giorno

**GIOVEDI' 03 MARZO 2022 DALLE ORE 18.00**

Il ritrovo è previsto in presenza presso la sede dell'Ordine – Prato della Fiera 23, Treviso.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

1. News dal Consiglio dell'Ordine/CNI;
2. Quesiti in materia di sicurezza, raccolta documentale per consultazione;
3. Programma dei Corsi – Anno 2022;
4. Varie ed eventuali.

Gentilmente si prega di confermare la presenza a questo indirizzo di posta elettronica.

Si ribadisce che l'incontro è previsto in presenza, presso la sede dell'Ordine (sala grande), nel rispetto della normativa vigente sul Coronavirus D.L. 25 03 2020 n° 19, D.L. 16 05 2020 n° 33, D.P.C.M. 07 09 2020. Si darà comunque la possibilità di essere presenti "a distanza" a chi non avesse la possibilità di esserci con collegamento in videoconferenza.

Cordiali saluti.

I Coordinatori  
Dott. Ing. Federico Sartor  
Dott. Ing. Enrico Biscaro  
Dott. Ing. Angelo Maria Preite




## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 836/XIX Sess./2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
01/02/2022 U-rsp/881/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte  
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19:

1. aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.
2. Criteri di estensione della durata quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio. Piattaforma ANPA.

Cari Presidenti,

con la circolare CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021 e la nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si chiariva definitivamente il criterio del prolungamento della validità degli atti di prevenzione incendi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza.

Con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l'attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*

Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 29 giugno 2022).

In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, a parziale rettifica di quanto indicato nella circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021, sentito (a seguito di specifica nota inviata dalla Rete delle Professioni Tecniche), anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è espresso con nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021 (allegata), si precisa che:


- a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
- b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l'aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale,

- potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;
- c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno.

Per agevolare il lavoro delle segreterie degli Ordini in vista della scadenza del 29 giugno 2022, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è recentemente impegnato a collaborare con il CNI per il varo definitivo della piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio) prima di giugno 2022; tale iniziativa è ormai da tempo sostenuta fortemente dalla Rete delle Professioni Tecniche.

Tramite tale piattaforma, studiata per offrire una gestione più agevole ed automatizzata degli elenchi dei professionisti antincendio, le nuove date di scadenza dei quinquenni di riferimento potranno essere gestite automaticamente dal sistema, senza impegno a carico degli Ordini.  
Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
*(Ing. Angelo Valsecchi)*



*IL PRESIDENTE*  
*(Ing. Armando Zambrano)*



Allegato: Nota VVF DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla Rete delle Professioni tecniche  
(rif. Nota prot. 539 del 10/12//2021)  
[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it)  
[info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

**OGGETTO:** Nota RPT - Emergenza epidemiologica COVID-19. Aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Richiesta di chiarimento in merito alla validità dei quinquenni di riferimento.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l'art. 103, comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i. stabilisce che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... (omissis)”*.

In ambito formazione ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ciò comporta che i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il *31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 dicembre 2021).

Pertanto, il citato art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 non detta una proroga *tout court* della scadenza del quinquennio di riferimento per l'aggiornamento dei professionisti antincendi bensì garantisce a questi ultimi solamente un lasso di tempo maggiore per poter completare il proprio obbligo formativo.

Conseguentemente, per coloro che hanno completato regolarmente l'aggiornamento obbligatorio entro il 26/8/2021, il nuovo quinquennio è iniziato il 27 agosto 2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio, come peraltro correttamente segnalato anche nella nota di codesta Rete delle professioni tecniche.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Analoga considerazione, tuttavia, deve essere estesa anche a coloro che completano l'aggiornamento in data successiva alla scadenza prevista del proprio quinquennio di riferimento. Infatti, il provvedimento normativo sopra richiamato *mantiene valido l'atto abilitativo* sino al completamento dell'obbligo di aggiornamento che, in ogni caso, dovrà essere antecedente il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per costoro, pertanto, il nuovo quinquennio di riferimento inizia il giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo, anche al fine di evitare la doppia computazione delle ore di formazione effettuate.

Di seguito, al fine di rendere più chiaro quanto è stato appena detto, si riportano due esempi:

1) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 26 agosto 2021, completa invece l'obbligo formativo in data 30 dicembre 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio inizia il 31 dicembre 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio;

2) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 10 maggio 2021, ha completato invece l'obbligo formativo in data 1 luglio 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio è iniziato il 2 luglio 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio.

Nel restare a disposizione, si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(PARISI)

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del d.lgs 82/2005 art. 21



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n. 296/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/10/2018 U-rsp/7016/2018



Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni e Consulte degli  
Ordini degli Ingegneri

**OGGETTO:** Le modifiche dell'Accordo Stato Regioni n° 128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.  
Assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni e seminari.  
Il quinquennio di aggiornamento.  
Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori.

Caro Presidente,

da più Ordini territoriali ci giungono richieste di chiarimenti sugli argomenti in oggetto, riteniamo pertanto opportuno emettere la presente ulteriore circolare elaborata dal nostro GdL Sicurezza, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede.

In data 7 settembre 2016 con prot. n. 784/XVII Sess. il CNI ha diramato la Circolare esplicativa dal titolo "*Nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di percorsi formativi per RSPP*", di seguito Circolare CNI 784/16, che illustra le novità apportate dal nuovo impianto normativo non solo per quanto riguarda il percorso formativo per *Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)*, ma anche ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla possibilità dell'impiego dell'*e-learning* per la specifica formazione, ecc.

Anche a seguito di alcune richieste pervenute a questo Consiglio in merito all'interpretazione di alcuni punti del suddetto Accordo, il GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha elaborato il documento che segue, che esplicita i punti salienti inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.

Si sottolinea che l'Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016, in vigore dal 3 settembre 2016, ha apportato sostanziali modifiche alla formazione non solo per RSPP e ASPP, ma anche per i Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP / CSE).



Nella fattispecie l'Accordo precisa che:

1. In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
2. In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.
3. Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l'Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

In riferimento all'**assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni o seminari**, l'Accordo inoltre specifica:

#### **A) Per CSP/CSE**

Il punto 9.1 dell'Accordo 128/2016 dal titolo "Modifiche all' Allegato XIV del d.lgs. 81/08" precisa che: *«In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti" di cui al paragrafo MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti"».*

Pertanto l'Accordo interviene solo eliminando il numero di partecipanti a convegni o seminari, per tutto il resto continuano a valere le disposizioni del D.lgs. 81/2008, che nello specifico non fissa alcun limite del monte ore di aggiornamento tramite convegni e seminari. Da ciò se ne deduce che l'assolvimento dell'aggiornamento per coordinatore per la sicurezza può anche essere eseguito per tutto il monte ore previsto attraverso la partecipazione a convegni o seminari.

Inoltre l'ultimo paragrafo del punto 9 del suddetto Accordo recita: *«Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del D. Lgs n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa».*

Con ciò si conferma che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza conferisce validità anche come aggiornamento per RSPP/ASPP ed è valido anche il viceversa. E' sottinteso che il professionista matura le ore di aggiornamento relative alla qualifica professionale di riferimento se possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica. Facendo un esempio, un professionista che possiede la qualifica di RSPP, perché ha frequentato i corsi previsti dall'art. 32 del D.lgs. 81/08 (Moduli A, B, e C), e che possiede la qualifica di Coordinatore per la sicurezza, perché ha frequentato il corso di 120 ore previsto dall'art. 98 del D.lgs. 81/08, partecipando ad un corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, ai sensi dell'Accordo 128/2016, matura le ore di aggiornamento per entrambe le figure RSPP/ASPP e CSP/CSE, e viceversa. Se invece il professionista non possiede la qualifica di Coordinatore è chiaro che la partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP non potrà essere valida all'aggiornamento di Coordinatore per la sicurezza, in quanto non possiede il requisito base (frequenza del corso di 120 ex art. 98 D.lgs. 81/08).

### **B) Per RSPP /ASPP**

Il punto 9 dell'Accordo 128/2016 dal titolo "Aggiornamento" precisa che: *«L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:*

- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore

Se ne deduce pertanto che, a differenza dell'aggiornamento per coordinatori, l'Accordo 128/2016 prevede una limitazione temporale dell'aggiornamento per RSPP/ASPP effettuato attraverso la partecipazione a convegni o seminari, ovvero che tale modalità non può superare il 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo.

### **Il Quinquennio di aggiornamento**

Altra questione che merita particolare approfondimento è quella relativa alla determinazione del quinquennio di aggiornamento. Si evidenzia che il legislatore al punto 10 dell'Accordo 128/2016, denominato "Decorrenza Aggiornamento", nello scrivere: *«In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto»* non fa alcun riferimento alle date degli attestati di frequenza dei corsi (RSPP/ASPP, Coordinatori ecc.) proprio perché a prescindere dalla data di scadenza del quinquennio interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista costui deve poter dimostrare in quel "preciso istante" di avere nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento non inferiore a quello previsto dalla corrispondente norma di riferimento.

Pertanto, indipendentemente dalle date delle relative abilitazioni di RSPP e/o CSP/CSE, o dalla data dell'ultimo corso di aggiornamento frequentato, occorre dimostrare di possedere nel quinquennio antecedente interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista l'aggiornamento richiesto dall'Accordo per poter esercitare il ruolo.

Il tutto trova giustificazione, a parere di chi scrive, al Punto 9 dell'Accordo 128/2016 che recita «*L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa*» ed ancora «*È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio*».

Con tale affermazione il legislatore ha voluto intendere che l'obbligo della continuità dell'aggiornamento quinquennale (primo quinquennio più secondo quinquennio, ecc...) decade solo ed esclusivamente da una condizione di "vita non lavorativa" da parte del professionista stesso. E' chiaro quindi che tale condizione (il mancato aggiornamento) non permette al professionista l'esercizio delle funzioni, RSPP e/o CSP/CSE nello specifico, ma non fa decadere il credito formativo acquisito dai corsi abilitanti. A tal proposito infatti l'Accordo recita «*Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata*».

Pertanto è sufficiente per lo svolgimento del ruolo di RSPP, CSP/CSE che il professionista abbia soddisfatto l'obbligo di aggiornamento nel quinquennio antecedente il momento in cui egli assume l'incarico.

Ed ancora «*Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc. - tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)*».

In sintesi un professionista che possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica di RSPP e/o CSP/CSE, e a prescindere che egli si sia abilitato prima o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, considerato che è già trascorso oltre un quinquennio dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008), in ogni istante può esercitare la propria funzione solo se dimostra di aver frequentato nel quinquennio precedente (all'istante di riferimento) e nei modi consentiti dalla norma (convegni, corsi, seminari), l'aggiornamento previsto.

Infine le tabelle 1.1 e 1.2 **riepilogano i criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e COORDINATORI**, estratte dall'Allegato V dell'Accordo 128/2016.

Particolare evidenza si vuole infine porre all'Allegato III dell'Accordo 128/2016 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. *decreto del fare*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, indica la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

Le tabelle 1.3 e 1.4, estratte dal suddetto Allegato, riepilogano i crediti formativi riconosciuti nel caso di frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e per COORDINATORI.

Infine, come specificato dallo stesso Allegato «*Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.*».

**TABELLA 1.1 CRITERI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

SOGGETTI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
RSPP / ASPP	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
CSP / CSE	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Simulazione e test	Modulo teorico 60 Modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

**TABELLA 1.2 CRITERI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

SOGGETTI 81	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	N. MASSIMO PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
RSPP / ASPP	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
CSP / CSE	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si

**TABELLA 1.3 CREDITI FORMATIVI RICONSCIUTI PER I CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

**a) Crediti riconosciuti per RSPP nei casi in cui è stato frequentato il corso di formazione per CSP/CSE ai sensi dell'art. 98 e dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008**

L'Allegato III dell'Accordo Stato – Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza del corso abilitante al ruolo di coordinatore (120 ore) comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di RSPP. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:

FORMAZIONE SOGGETTI	RICONOSCIMENTI CREDITI FORMATIVI PER RSPP				
CSP/CSE	<b>CASO 1)</b> <b>RSPP CON FREQUENZA DEL SOLO MODULO C</b> (RSPP esonerato ai sensi del punto 1 dell'Accordo Stato- Regioni 128/2016)	<b>CASO 2)</b> <b>RSPP CON FREQUENZE DEI MODULI A + B + C</b>			
	FREQUENZA DEL MODULO C	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="694 577 874 902"> <u>CREDITI RICONOSCIUTI</u> </td> <td data-bbox="874 577 1378 902"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006)</li> <li style="text-align: center;"><b>Oppure</b></li> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 902 874 1079"> <u>NECESSARIA FREQUENZA</u> </td> <td data-bbox="874 902 1378 1079"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo C</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 (nel caso in cui il professionista voglia assumere il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali").</li> </ul> </td> </tr> </table>	<u>CREDITI RICONOSCIUTI</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006)</li> <li style="text-align: center;"><b>Oppure</b></li> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016)</li> </ul>	<u>NECESSARIA FREQUENZA</u>
<u>CREDITI RICONOSCIUTI</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006)</li> <li style="text-align: center;"><b>Oppure</b></li> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016)</li> </ul>				
<u>NECESSARIA FREQUENZA</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo C</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 (nel caso in cui il professionista voglia assumere il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali").</li> </ul>				

**OSSERVAZIONE**

Il CASO 1) è riferito a tutti quei soggetti esonerati dalla frequenza dei Moduli A e B, così come previsto dal punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni 128/2016. E' il caso quindi di tutte quelle classi di lauree indicate nell'Allegato I dell'Accordo per le quali si può ragionevolmente affermare che tutti gli ingegneri sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B. Essi, tuttavia, per svolgere i compiti di RSPP, precisa l'Accordo, devono possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, ovvero devono frequentare il Modulo C. Di fatto il possesso di una classe di laurea esonerata dalla frequenza dei Moduli A e B implica che per diventare RSPP occorre frequentare il Modulo C a prescindere che si sia frequentato o meno il corso per CSP/CSE. Il discorso tuttavia cambia, come specificato al successivo punto b, per il riconoscimento dei crediti formativi per CSP/CSE per coloro i quali sono in possesso degli attestati di frequenza dei Moduli A, B e C.

Il CASO 2) è invece riferito a tutti quei soggetti che per svolgere i compiti di RSPP devono frequentare i Moduli A, B e C.

Se questi soggetti risultano in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi abilitanti al ruolo di CSP/CSE (corso delle 120 ore) l'Accordo riconosce anche il ruolo di RSPP nel nuovo settore produttivo "speciale" SP2 Cave e Costruzioni. Qualora poi volessero ricoprire anche il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali", ovvero SP1 Agricoltura - Pesca, SP3 sanità residenziale, SP4 Chimico - Petrochimico dovranno frequentare i relativi Moduli di specializzazione B- SP1 - B-SP3 - B- SP4.

FORMAZIONE SOGGETTI	CSP/CSE
ASPP/ RSPP CON MODULO A	<u>CREDITO RICONOSCIUTO</u> Solo per Modulo giuridico 28 ore <u>NECESSARIA FREQUENZA:</u> - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore
<b>2) ASPP / RSPP CON:</b> - MODULO A + MODULO B3 (ex Accordo Stato – Regioni 26 gennaio 2006) Oppure - MODULO A + MODULO B COMUNE + MODULO B SPECIALISTICO SP2 (ex Accordo Stato – Regioni 128/2016)	<u>CREDITO RICONOSCIUTO</u> - Modulo giuridico 28 ore - Modulo tecnico 52 ore <u>NECESSARIA FREQUENZA</u> - Modulo metodologico / organizzativo 16 ore - Parte pratica 24 ore
ASPP/ RSPP con esonero art. 32 D.lgs. 81/02008	FREQUENZA INTERO CORSO CSP/CSE (120 ore)

**b) Crediti formativi riconosciuti per CSP/CSE nei casi in cui sono stati frequentati i Moduli A, B e C.**

L'Allegato III dell'Accordo Stato – Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza dei Moduli A, B e C comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di CSP/CSE. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:

**TABELLA 1.4 CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

AGGIORNAMENTO SOGGETTI	ASPP [20 ORE]	RSPP [40 ORE]	CSP/CSE [40 ORE]
RSPP 40/60/100 ore (ex Accordo 26 gennaio 2006)	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore (ex Accordo 128/2016)	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore (ex Accordo 26 gennaio 2006)	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza di 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza di 12 ore
ASPP 20 ore (ex Accordo 128/2016)	/	PARZIALE Necessaria frequenza di 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza di 20 ore
CSP/CSE 40 ore (ex art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 e allegato XIV D.lgs. n. 81/2008)	TOTALE	TOTALE	/



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano